



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 156 DEL 30-12-2019

Oggetto:	DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.30 DEL 12-04-2019 AVENTE AD OGGETTO: CESSAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE BENEFICIARIO ISTANZA PROT. 4524 DEL 23.09.2016 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel mese di agosto 2016, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della Legge 225/1992 e s.m.i., per la durata di 180 gg.;
- che con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, all'art. 3 è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione (C.A.S.) nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale stesso;
- che, in base alla succitata normativa, sono state presentate a questo Comune le richieste relative al contributo per l'autonoma sistemazione da parte dei destinatari delle ordinanze di sgombero delle abitazioni dichiarate inagibili a seguito del sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che:

- la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile, - a richiesta di questo Ufficio, con parere prot. CG/TERAG18_SM/000976 dell'8/01/2019, ha chiarito che *“ai fini della corresponsione del contributo dell'autonoma sistemazione, il concetto di residenza sia del tutto irrilevante sia al momento del verificarsi degli eventi sismici che successivamente al verificarsi degli stessi, sempre che il cambio di residenza non configuri il reperimento di altra sistemazione con carattere di stabilità.”* ai sensi dell'art. 3, c. 2, dell'OCDPC n.388 del 26 agosto 2016 stabilisce espressamente;
- nella nota sopra citata si chiede all'Amministrazione comunale di accertare che le situazioni interessate al trasferimento di residenza non abbiano il carattere di stabilità;
- in data 16/1/2019 questo Ufficio ha effettuato una ricognizione tra i propri beneficiari C.A.S. di tutte le situazioni familiari integranti la fattispecie suesposta invitando gli interessati a presentare memorie scritte o documentazioni utili a comprovare la temporaneità della sistemazione e la permanenza del disagio abitativo;
- tra le situazioni rilevate vi è quella del soggetto (le cui generalità vengono omesse a tutela della privacy) di cui all'istanza Prot. 4524 del 23.09.2016 che dal 04.10.2018 ha trasferito la residenza di tutta la sua famiglia in altro indirizzo all'interno del comune;
- Trascorso il periodo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio al procedimento, inviata in data 26.01.2019 con protocollo 475, l'interessata non ha, né risposto, né fatto pervenire memorie o documenti utili a valutare le condizioni necessarie per il mantenimento del CAS (temporaneità della sistemazione e la permanenza del disagio abitativo);

DATO ATTO pertanto che:

- questo Ente, con determinazione dell'area amministrativa n. 30 del 12-04-2019, ha disposto la cessazione del diritto al contributo stesso in capo al nucleo di che trattasi a far data dal trasferimento di residenza, in quanto, la mancata risposta è stata valutata come *“.... reperimento di altra sistemazione con carattere di stabilità e con interruzione del disagio abitativo”*;
- successivamente con nota prot. n. 5651 del 16.10.2019 veniva chiesto alla Sig.ra. P.M. il rimborso delle somme percepite relative ai mesi successivi al trasferimento della propria residenza;
- in risposta la Sig.ra P.M., con nota assunta al prot. n. 6513 in data 30.11.2019, richiamando un nuovo *parere prot. n. 30763 in data 28.05.2018 reso dalla Protezione Civile Nazionale a firma del Dott. Borrelli – Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale* su questione analoga a quella riguardante la propria condizione rispetto al diritto al C.A.S., *rileva il suo diritto al mantenimento del contributo, anche dopo*

l'acquisto dell'immobile effettuato, usufruendo dei benefici della prima casa, chiarendo che la posizione del nucleo, rispetto all'acquisto dell'immobile "prima casa" ai fini fiscali, non fa superare allo stesso il disagio abitativo e non riveste carattere di stabilità per il nucleo, in quanto trattasi di immobile di dimensioni molto ridotte rispetto all'abitazione originaria, circa la metà, che verrà riservato in futuro ai propri familiari, oggi residenti in altro Comune lontano, i quali intendono trasferirsi a Colmurano non appena l'abitazione danneggiata ritornerà agibile;

-la Sig.ra P.M., con la medesima nota chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento dell'Ente relativo alla revoca del contributo di autonoma sistemazione di cui alla determina Area Amministrativa n. 30 del 12.04.2019 ed il ripristino del pagamento del CAS in favore del nucleo;

ESAMINATA la nota, tenuto presente che per fattispecie analoga la Protezione Civile Nazionale con il parere sopra richiamato è stata orientata a non escludere a priori il riconoscimento del CAS, rinviando alla valutazione dell'Ente, caso per caso, la verifica della sussistenza delle due condizioni previste dall'art. 3 dell'Ordinanza 388/16, ovvero il permanere per il nucleo del disagio abitativo e il carattere di stabilità della nuova abitazione, si ritiene la richiesta presentata debitamente motivata ed idonea a dimostrare per il nucleo il diritto al mantenimento del CAS;

DATO ATTO:

- che in base all'art. 21 octies comma 1 della Legge 241/90 "*è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di Legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*";

- che l'art. 21-nonies della stessa Legge 241/90 stabilisce che: "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*";

EVIDENZIATO che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio;

RITENUTO doveroso pertanto, anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con il soggetto di cui all'istanza Prot. 4524 del 23.09.2016, avvalersi della facoltà di procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di procedere ai sensi dell'art. 21 octies L.241/90, per le suesposte motivazioni, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte, all'annullamento in autotutela della Determinazione dell'area amministrativa n. 30 del 12-04-2019 avente ad oggetto: *“CESSAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE BENEFICIARIO ISTANZA PROT. 4524 DEL 23.09.2016 - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO”*, e di tutti gli atti consequenziali dalla stessa derivanti;
2. Di trasmettere il presente atto all'ufficio sisma per l'aggiornamento della posizione e il ricalcolo del contributo CAS dell'intestatario dell'istanza Prot. 4524 del 23.09.2016 sul programma choesion work della Regione Marche, a far data dall'interruzione;
3. Di notificare all'intestatario dell'istanza Prot. 4524 del 23.09.2016 il presente provvedimento;
4. Di dare atto che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MARI MIRKO

Il presente atto viene sottoscritto dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARI MIRKO

=

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Colmurano, 30-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MARI MIRKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colmurano, 29-02-2020

MESSO NOTIFICATORE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Colmurano,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)
